

CIG: Z112C316CD

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 01 – OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore della AnconAmbiente SpA, relativo alle polizze riportate al successivo art. 05 "Coperture assicurative esistenti", prestato da soggetti iscritti al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m.i. del e Regolamento IVASS, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.

ART. 02 – CORRISPETTIVO

Il servizio di brokeraggio di cui al presente Foglio patti e Condizioni non comporta per la AnconAmbiente alcun onere diretto, né presente né futuro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.

La remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal Broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'aggiudicatario non potrà esigere dalle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto in gara.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la AnconAmbiente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si giunga ad un soddisfacente esito della/e relativa/e gara/e.

Il Broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, non potrà avanzare alcuna pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Nel caso di passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, al Broker cessante competono:

- 1) le provvigioni maturate su contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- 2) le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la

cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;

- 3) le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da questo incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Ai fini di quanto indicato ai punti 1 e 2 in caso di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker subentrante.

L'AnconAmbiente potrà richiedere la modifica della "clausola broker" riportata nelle polizze oggetto del passaggio di portafoglio, dalla data di decorrenza dell'incarico del Broker subentrante, senza il consenso del Broker cessante.

Nel periodo compreso fra la disdetta del Broker cessante e la scadenza del suo incarico, il Broker subentrante potrà avere contatti con gli assicuratori e potrà anche concludere affari a condizione di retrocedere integralmente le commissioni al Broker cessante.

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla AnconAmbiente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere alla AnconAmbiente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il versamento dei premi al Broker costituisce il pagamento dei premi stessi.

ART. 03 – DURATA

Il servizio avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del servizio in via di urgenza effettuata prima della stipulazione del contratto, risultante da apposito verbale e con decorrenza presunta del servizio 01/07/2020.

AnconAmbiente si riserva facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 24 (ventiquattro) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza.

L'AnconAmbiente si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ragioni imprevedute e sopravvenute, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

ART. 04 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Sono richieste le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

- gestione dei contratti assicurativi in atto e/o in fase di perfezionamento alla data di decorrenza del servizio;
- identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all'attività della AnconAmbiente, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti e con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture e del rapporto costi/benefici;

- elaborazione di un piano assicurativo adeguato, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo;
- analisi dei contratti assicurativi in essere al fine di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e convenienza sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione alla normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ed alle eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze della AnconAmbiente nonché a seguito della valutazione della sinistrosità;
- predisposizione dei capitolati speciali di appalto per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l'attribuzione dei corretti massimali della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all'adeguatezza/idoneità delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico della AnconAmbiente;
- predisposizione dei bandi di gara/lettere di invito, che dovranno essere approvati dalla AnconAmbiente, per l'affidamento dei servizi assicurativi, opportunamente aggiornati alle norme vigenti in materia ed alle condizioni del mercato assicurativo;
- assistenza in fase di espletamento di gara, qualora richiesto dalla AnconAmbiente;
- assistenza nella gestione dei sinistri passivi, cautelativi e concorsuali, occorsi durante il periodo contrattuale nonché di quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicuratrici), curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicurative dei risarcimenti, fatta salva la piena facoltà della AnconAmbiente di accettare o meno la quantificazione degli importi che verranno proposti relativamente ai sinistri;
- gestione tecnica, amministrativa (incasso premi e regolazione premi) dei contratti assicurativi e delle relative eventuali appendici, scadenze dei ratei, dello scadenziario polizze (comprese le fidejussioni) ed ogni altra attività amministrativo-contabile;
- verifica sulla corretta applicazione degli eventuali scoperti e/o franchigie previste dai contratti assicurativi;
- consulenza e assistenza di ogni situazione in ambito assicurativo;
- costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa.

Per partecipare alla presente procedura, le Società che intendono concorrere dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte un fatturato globale complessivo della Società non inferiore ad € 825.000,00;
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte un fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli in oggetto del presente servizio non inferiore a € 55.000,00.

Si precisa che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura negoziata comporterà la non ammissione alla

procedura stessa e la mancata produzione, in caso di aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in materia.

ART. 05 – COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

RAMO	PREMIO ANNUO NETTO	SCADENZA
RCA + ARD	180.237,15	30/06/2020
R.C.T/O	44.171,78	30/06/2020
All Risks	15.132,87	30/06/2020
Infortuni	601,56	30/06/2020
R.C. Inquinamento	7.500,00	30/06/2020
Tutela Legale	16.000,00	30/06/2020
R.C. Patrimoniale	6.000,00	30/06/2020
TOTALE	Euro 269.643,36	

Le sopra citate polizze alla scadenza del 30/06/2020 verranno prorogate di 6 (sei) mesi sino al 31/12/2020 nelle more dell'espletamento della nuova gara che verrà indetta attraverso una procedura aperta telematica a rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss), e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente per oggetto l'affidamento del servizio di coperture assicurative dell'AnconAmbiente per il periodo 2020-2022, con riserva di aggiudicazione e con clausola di impegno dell'assicuratore a mantenere i rischi assicurati anche in capo ad altra società che dovesse prendere in gestione le attività a cui tali rischi si riferiscono.

Pertanto la nuova Società aggiudicataria, in forza dell'art. 4 "Descrizione sommaria del servizio" del presente FPC, dovrà provvedere alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l'attribuzione dei corretti massimali della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all'adeguatezza/idoneità delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico della AnconAmbiente.

ART. 06 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio affidato.

Con espresso richiamo al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà adottare tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza, in qualunque momento, dei dati di cui

viene in possesso durante l'espletamento del servizio. L'aggiudicatario, al termine dell'appalto, non potrà trattenere alcuna delle informazioni acquisite.

La AnconAmbiente SpA si riserva sin da ora di attivare le azioni legali conseguenti alla eventuale diffusione o all'uso improprio e non autorizzato di dati e/o informazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Ente, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;

ART. 07 – RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

La AnconAmbiente S.p.A. potrà risolvere anticipatamente il contratto con il Broker:

- 1) al verificarsi della terza segnalazione scritta di inadempimento che verrà valutato dalla AnconAmbiente a suo insindacabile giudizio;
- 2) in caso di grave inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali.

In tali casi la AnconAmbiente considererà espressamente risolto il contratto e procederà, previa contestazione degli addebiti al Broker, all'incameramento della cauzione presentata e all'esecuzione del servizio in danno del Broker inadempiente, a carico del quale resterà l'onere del maggior danno subito e ogni altra azione che la AnconAmbiente ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi, fatta salva la facoltà della AnconAmbiente stessa di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Il servizio non può essere sospeso per nessuna motivazione, nemmeno qualora siano in atto controversie con la AnconAmbiente.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale del Broker costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, con la conseguente escussione della cauzione definitiva.

Restano a carico del Broker stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Nel caso in cui il servizio, così come richiesto, non si dimostrasse più adatto allo scopo per il quale è stato previsto, la AnconAmbiente potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza che il Broker possa pretendere alcun indennizzo/risarcimento, sotto qualsiasi forma. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla disciplina dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 08 – REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La regolare esecuzione del servizio, così come richiesta verrà accertata dalla AnconAmbiente successivamente alla scadenza del periodo di validità del contratto e, in caso di esito positivo, verrà svincolata la cauzione prodotta a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.

Si fa presente che qualora il servizio di brokeraggio determini una percentuale di provvigione inferiore rispetto a quella del servizio in essere (indicata nelle polizze assicurative già perfezionate), il premio di assicurazione, che tiene conto della preesistente clausola broker, dovrà essere decurtato della differenza di importo derivante dall'originaria percentuale e da quella di aggiudicazione del servizio determinata con la procedura di gara di che trattasi.

Ciò in conseguenza dell'eventuale minor costo che AnconAmbiente sosterrà per il servizio di brokeraggio a seguito della verifica di mercato (procedura di gara) effettuata.

Ovviamente il medesimo criterio verrà adottato qualora dalla procedura di gara si dovesse conseguire un aumento delle percentuali riferite alle provvigioni di brokeraggio rispetto a quelle originarie.

In tale modo le polizze assicurative non subiranno alcuna modificazione riferita all'entità delle provvigioni, sulla base delle quali le Compagnie assicuratrici, in fase di gara, hanno proposto il relativo premio.

ART. 09 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' assolutamente fatto divieto alla Società aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità.

Per la particolare tipologia del servizio non è ammesso il subappalto.

ART. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora sorgano contestazioni tra la AnconAmbiente e il Broker, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Tutte le controversie tra la AnconAmbiente e il Broker, che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione del servizio che al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico della Società di brokeraggio, oltre a tutti gli oneri derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, anche i seguenti oneri e obblighi:

- a) ogni onere ed obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo del personale occupato, obbligandosi ad applicare agli stessi tutte le condizioni e normative retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi locali in vigore per il tempo in cui ha validità il contratto;
- b) tutte le imposte e tasse connesse al servizio espletato;
- c) adozione, nell'espletamento del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele

necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persone ed a cose sarà unica responsabile sia penalmente che civilmente.

La Società di brokeraggio sarà altresì obbligata ad informare tempestivamente la AnconAmbiente al sopraggiungere di eventuali impedimenti, anche di carattere normativo, a proseguire l'incarico affidato.

ART. 12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente "Foglio Patti e Condizioni" e relativi allegati, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della stessa, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, ed in via residuale alle norme del C.C. al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e s.m.i. e al Regolamento IVASS .

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con l'AnconAmbiente sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dall'AnconAmbiente stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.AnconAmbiente.it - amministrazione e trasparenza).

ART. 13 - ACCETTAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi allegati deve essere firmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante della Ditta, ed allegato ai documenti di gara.

Il referente tecnico per AnconAmbiente è il Rag. Massimo Bellardinelli mail: m.bellardinelli@AnconAmbiente.it tel. 0712809806.

Il referente amministrativo del Settore Appalti per AnconAmbiente è il sig. Feliziani Cristiano mail: c.feliziani@AnconAmbiente.it tel. 0712809828.
